



COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 — fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 09/12/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO - ANNO 2022

L'Anno DUEMILAVENTUNO, addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAUSONE Pier Franco	Sindaco	X	
SANTIA' Simona	Assessore	X	
FIorenZA Franca	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 09/12/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO - ANNO 2022

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013.

Attesta, inoltre, la copertura finanziaria (art.151,c.4 T.U. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Pier Franco CAUSONE)

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la materia dei compensi degli amministratori locali, è attualmente disciplinata, in linea generale e come fonte primaria, dall'art.82, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico Enti Locali - T.U.E.L.), oggetto di una serie di interventi normativi, in vista di un significativo contenimento dei c.d. costi della politica.

DATO ATTO che l'art.82 stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto dei parametri ivi indicati (quali, ad esempio, la dimensione demografica degli enti). L'evidenziata disciplina di fonte secondaria è stata adottata, poi, con il D.M. 4 aprile 2000, n.119. Su tale base normativa, è intervenuto l'art.1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per "esigenze di coordinamento della finanza pubblica" sono rideterminate "in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005" (tra l'altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi (lett. a).

CONSIDERATO che l'art.57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n.157, ha integrato l'art.82, inserendo il novello comma 8-bis, il quale dispone quanto segue: "*La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*". La nuova disposizione normativa del 2019 completa lo scenario normativo modificato prevedendo, per sostenere i costi aggiuntivi, l'istituzione di un fondo da ripartire tra i Comuni, con le regole da dettarsi con un decreto del Ministro dell'Interno.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 luglio 2020, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, il quale all'art.1 cita: "*Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre*

2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

VISTO altresì l'art.2 del predetto decreto il quale cita: “1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto. 2. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco”.

CONSIDERATO che il contributo annuo assegnato agli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti, fra i quali rientra il Comune di Maglione, è pari ad € 3.287,58.

CONSIDERATO che essendo l'indennità dei Sindaci dei comuni fino a 5mila abitanti fissata in 1.952,21 euro al mese, quella dei primi cittadini dei municipi fino a 3mila abitanti può essere fissata fino a 1.659,38 euro, a fronte della misura precedentemente stabilita di 1.162,03 euro per quelli degli enti fino a mille abitanti ;

RITENUTO di confermare l'indennità mensile di funzione spettante al Sindaco, per l'anno 2022, in osservanza della normativa sopra richiamata, nell'importo di € 1.659,38.

DATO ATTO che l'importo sopra riportato si riduce del 50% qualora il Sindaco sia un lavoratore dipendente, come da normativa vigente.

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati.

CON votazione unanime favorevole espressa palesemente

DELIBERA

- 1) Di confermare, per quanto in premessa espresso, l'indennità mensile di funzione spettante al Sindaco, per l'anno 2022, in osservanza del combinato disposto dell'art.57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n.157, che ha integrato l'art.82, inserendo il novello comma 8-bis, il quale dispone quanto segue: "La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti", nell'importo di € 1.659,38.
- 2) Di prendere atto che l'importo sopra riportato si riduce del 50% qualora il Sindaco sia un lavoratore dipendente, come da normativa vigente.
- 3) Di stabilire l'indennità del Vice Sindaco nella misura del 20% della indennità del Sindaco ante riforma, e l'indennità dell'Assessore nella misura del 15% dell'indennità del Sindaco ante riforma . Dette indennità sono abbattute del 50% nel caso di lavoratori dipendenti ;
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l'adozione di tutti gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento mensile dell'importo di cui ai punti precedenti.
- 5) Di disporre, inoltre, l'accantonamento dell'importo corrispondente ad una mensilità spettante al Sindaco a titolo di indennità di fine mandato, da erogarsi alla scadenza del mandato elettorale.
- 6) Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n.267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE

F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE

F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 27.01.2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267.

Li 27.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 27.01.2022 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 27.01.2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 09/12/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

Carlino